

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 18/12/2024

Assessore Proponente:

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO.

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 15:30 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinario l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avviso in data 13/12/2024 Prot. n. 17235, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Assente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Assente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Assente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI FERNANDO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 49 del 18/12/2024

Illustra il punto all'Ordine del Giorno il Vicesindaco. Esce il Sindaco dalle 16:30 alle ore 16.33.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

## Premesso che:

- l'economia turistica rappresenta il principale volano per lo sviluppo economico del territorio e deve trovare una propria forma di riqualificazione, sia progettuale che gestionale, perseguendo l'obiettivo di garantire visione comprensoriale ed omogenei processi di sviluppo;
- la gamma dei prodotti turistici necessita di un processo complessivo di riqualificazione e appare opportuno che questo processo avvenga in maniera coordinata ed omogenea per l'intera destinazione perseguendo l'obiettivo di garantire medesimi standard di qualità su tutto il territorio;
- è ritenuto strategico, per il riposizionamento dell'offerta turistica dell'Isola d'Elba, sviluppare una gestione sostenibile delle destinazioni turistiche nell'ottica di concorrere all'ottenimento del marchio europeo per la promozione delle Destinazioni Turistiche di Eccellenza, secondo quanto definito dall'azione n.11 della Comunicazione della Commissione UE COM (2010) 352/3;
- la legge regionale Toscana 18 maggio 2018, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla I.r. 86/2016", ha integrato la legge regionale Toscana 20 dicembre 2016, n. 86, recante "Testo unico del sistema turistico regionale", con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;
- che all'art. 15, comma 1, la L.R.T. n. 86/2016 prevede che "Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione";
- la precedente convezione, stipulata in data 12 gennaio 2021 con rep. 1324/21, è scaduta il 31 dicembre 2023, termine successivamente differito al 31 dicembre 2024;
- si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;
- i Comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale "Elba e Isole di Toscana", intendono continuare a gestire le funzioni in forma associata relative a
- a Gestione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di

- smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;
- **b** Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
- **c** Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
- **d** Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;
- nell'ambito della summenzionata Gestione associata, si rende necessario approvare anche il nuovo annesso regolamento sul contributo di sbarco in sostituzione di quello attualmente in vigore;

## Richiamati:

- l'art. 6, rubricato *"Funzioni dei comuni"* della L.R.T. n. 86/2016 e, in particolare, il relativo comma 1, con il quale sono attribuite ai comuni, *inter alia*, le funzioni amministrative in materia di:
- "a) esercizio delle strutture ricettive;
- b) esercizio delle attività professionali;
- c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale."
  - l'art. 7, rubricato "Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica", della L.R.T. n. 86/2016, a mente del guale:
- "1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:
  - **a** la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
  - **b** la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
  - **c** la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8".
  - l'art. 13, rubricato "Attività di promozione turistica" della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:
- "1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;
- 2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;

- 3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14".
  - l'art. 30, rubricato *"Convenzioni"* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
  - gli artt. da 17 a 22 della legge regionale Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, recante "Norme sul sistema delle autonomie locali";

Visto il verbale della Consulta dei Sindaci del 29.11.2024, dal quale si evince che la Consulta ha approvato:

- lo schema della nuova convenzione per la Gestione Associata del Turismo tra i Comuni dell'Isola d'Elba, confermando il Comune di Capoliveri quale Ente Capofila della stessa;
- lo schema del nuovo regolamento del contributo di sbarco nell'ambito della suddetta gestione associata;

Esaminati gli schemi degli atti sopra citati allegati al presente atto;

Preso Atto del Verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 11.12.2024;

## Visti:

- l'art. 42, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli allegati al presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisto il parere favorevole del Revisore dei conti pervenuto con nota prot. n. 17165 del 13/12/2024;

Con votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n. 6 astenuti n. 3 (Mai, Galli e Gollob);

## **DELIBERA**

- 1 DI APPROVARE l'allegato schema di nuova "Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio", quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2 DI PRECISARE che il Comune di Capoliveri è confermato quale Ente Capofila nell'ambito della Convenzione di cui al precedente punto 1

- 3 DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della Convenzione di cui al precedente punto 1.
- **4** DI APPROVARE l'allegato testo del "Regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba".
- **5** DI PRECISARE che il Regolamento di cui al precedente punto 4 entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione consiliare di approvazione da parte dell'ultimo Comune aderente alla gestione associata di cui al precedente punto 1.
- 6 DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Capoliveri.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con separata votazione resa nelle forme di legge avente il seguente esito: voti favorevoli n.7 e n.2 contrari (Galli e Gollob),

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, per consentirne l'immediata applicazione.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 11 del 18.12.2024

IL SINDACO MONTAUTI DAVIDE IL SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO, RIO".

Nel giorno e nell'ora desumibili dal report di verifica delle firme digitali,

#### **TRA**

- il **Comune di Portoferraio**, con sede in Portoferraio (LI) alla Via G. Garibaldi n. 17, C.F. 82001370491, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;
- il **Comune di Campo nell'Elba**, con sede in Campo nell'Elba (LI) alla Piazza Dante Alighieri n. 1, C.F. 82001510492, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;
- il **Comune di Capoliveri**, con sede in Capoliveri (LI) al Viale Australia n. 1, C.F. 82002200499, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;
- il **Comune di Porto Azzurro**, con sede in Porto Azzurro (LI) alla Banchina IV Novembre, n. 19, C.F. 00425620499, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;
- il **Comune di Rio**, con sede in Rio (LI) alla Piazza Salvo D'Acquisto n. 7, C.F. 91016750498, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;
- il **Comune di Marciana**, con sede in Marciana (LI) alla Via Santa Croce n. 34, C.F. 82001490497, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;
- il **Comune di Marciana Marina**, con sede in Marciana Marina (LI) alla Via Giovanni Pascoli n. 1, C.F. 82002040499, legalmente rappresentato da ..., che agisce nella sua qualità di ..., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..., esecutiva;

#### PREMESSO CHE

- la legge regionale Toscana 18 maggio 2018, n. 24, recante "Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016", ha integrato la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, recante "Testo unico del sistema turistico regionale", con la definizione degli ambiti territoriali omogenei, come strumento ottimale di organizzazione turistica;
- la precedente convezione, stipulata in data 12 gennaio 2021 con rep. 1324/21, è scaduta il 31 dicembre 2023, termine successivamente differito al 31 dicembre 2024;
- si rende necessario stipulare una nuova convenzione, tra i sette Comuni elbani, che tenga conto della summenzionata normativa regionale come anche recentemente novellata;
- **i Comuni elbani, con riferimento all'ambito territoriale "Elba e Isole di Toscana",** intendono gestire le funzioni in forma associata relative a
  - a) Gestione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;
  - b) Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
  - c) Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
  - d) Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di recupero, salvaguardia e sostenibilità ambientale, trasporti e viabilità, gestione del ciclo rifiuti, polizia locale, cultura;

#### **RICHIAMATI**

- **l'art. 6, rubricato "***Funzioni dei comuni*" della L.R.T. n. 86/2016 e, in particolare, il relativo comma 1, con il quale sono attribuite ai comuni, *inter alia*, le funzioni amministrative in materia di:
  - "a) esercizio delle strutture ricettive;
  - b) esercizio delle attività professionali;
  - c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale."
- l'art. 7, rubricato "Obblighi per l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica", della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:
  - "1. L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 5, comma 3, all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 9, comma 3, comporta:
  - a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
  - b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
  - c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8".
- **l'art. 13, rubricato "Attività di promozione turistica"** della L.R.T. n. 86/2016, a mente del quale:
  - "1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici, da attuare in ambito regionale, nazionale e internazionale, nel quadro della programmazione regionale;
  - 2. La Regione esercita le attività di promozione turistica attraverso l'Agenzia regionale di promozione turistica di cui alla L.R. 22/2016;

- 3. Nella fase di attuazione degli interventi definiti negli atti di programmazione della promozione turistica, il raccordo fra le esigenze di carattere locale e le attività di competenza regionale è assicurato dalla cabina di regia di cui all'articolo 14".
- **l'art. 30, rubricato "Convenzioni"** del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- **gli artt. da 17 a 22** della legge regionale Toscana 27 dicembre 2011, n. 68, recante "*Norme sul sistema delle autonomie locali*";

## Tutto ciò premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Art.1 - Oggetto della Convenzione.

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2. Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio (inclusi nell'ambito territoriale denominato "*Elba e Isole di Toscana*", come da Allegato A alla L.R.T. n. 24/2018, convengono di esercitare in forma associata:
  - Gestione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;
  - Gestione in forma associata e coordinata dell'accoglienza e informazione turistica;
  - Gestione delle attività di promozione turistica in forma coordinata e complementare con Toscana Promozione;
  - Programmazione di interventi comprensoriali e servizi finalizzati a realizzazione interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba; le opere individuate potranno essere oggetto di reperimento di finanziamenti UE con specifiche risorse dedicate.

## Art. 2 – Tipologia di esercizio delle funzioni. Delega.

- 1. Con la presente convenzione i Comuni di Campo nell'Elba, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio e Rio, conferiscono, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000, al Comune di Capoliveri (Ente capofila), che accetta, delega per la gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 1.
- 2. Le funzioni di cui all'art. 1 sono esercitate dal Comune capofila, presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.

#### Art. 3 - Finalità.

- 1. Scopo della presente convenzione è quello di gestire con efficienza, efficacia ed economicità i processi per:
- a) la promozione e la realizzazione di azioni di marketing territoriale dell'offerta turistica (declinata attraverso tutte le sue componenti (ambientali, storici, architettonici, culturali, enogastronomici, in

- forma coordinata, complementare e/o di supporto dell'attività regionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. *c*) ed *e*), della L.R.T. n. 86/2016;
- b) realizzare la progettazione di opere e servizi comprensoriali e con parallela ricerca di finanziamenti UE o/o di cofinanziamenti per la loro realizzazione;
- c) espletare l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica nell'ambito territoriale *"Elba e isole di Toscana* in forma coordinata e a rete, individuando una grafica e un'immagine comune, in ogni singolo Ufficio Accoglienza e Informazione Turistica, messo a disposizione dai singoli Comuni.

## Art. 4 - Compiti e attività dell'Ente capofila responsabile dell'esercizio associato.

- 1. Il Comune capofila, quale Ente responsabile dell'esercizio associato, organizza un servizio per garantire l'operatività delle seguenti linee generali di attività:
- a) azioni finalizzate alla promozione turistica del territorio e tese al superamento della stagionalità;
- b) specifiche azioni finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle molteplici identità culturali, storiche e ambientali presenti nell'ambito;
- c) promozione dell'immagine del mare di Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Santuario Internazionale dei Cetacei, Programma dell'UNESCO "Man and Biosphere" (MAB), Isole dell'Arcipelago Toscano, l'Isola d'Elba presso i mercati internazionali utilizzando e condividendo le strategie di Toscana Promozione ed individuando nuove strategie in sinergia con l'Ente regionale
- d) definire strategie e linee guida sulla base delle indicazioni di riferimento da parte dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
- e) Analisi dei prodotti turistici presenti e dell'offerta turistica complessiva al fine di individuare strategie per la realizzazione di adeguata offerta in linea con le esigenze del mercato e i nuovi modelli di destinazione;
- f) analisi della programmazione degli eventi culturali e di interesse turistico con l'obiettivo di definire una piattaforma comune di attività e una loro gestione coordinata a livello comprensoriale;
- g) programmazione piattaforma organica di progetti comprensoriali da inserire nelle misure di finanziamento dell'UE;
- h) Coordinamento dell'accoglienza turistica dell'intero ambito, come previsto dalla convenzione con Toscana Promozione, il cui schema forma parte integrante e sostanziale della presente con relativa costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della L.R.T. n 86/2016, per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività;
- i) realizzazione di adeguata piattaforma on line (portale turistico territoriale ex APT) individuando le stesso come portale unico di accesso all'informazioni e all'accoglienza dell'ambito e garantendo il collegamento con la piattaforma telematica regionale, gestita da Fondazione Sistema Toscana (art. 7, comma 1, lett. *b*), della L.R. n. 86/2016), attraverso la sottoscrizione di apposito accordo operativo; la gestione delle informazioni on line necessita di una adeguata progettazione con verifica dello stato attuale delle diverse tipologie di portali presenti e la indispensabile organizzazione logica delle informazioni e dell'accesso alle stesse.
- 2. La convenzione e gli accordi di cui al comma precedente, lett. *h*), costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 3. Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che sono complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

## Art. 5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati.

La Consulta dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- a) approvare le convenzioni;
- b) formulare indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Annuale di Indirizzo delle Attività entro il 30 ottobre dell'anno precedente, tenendo presente le indicazioni dell'Osservatorio Turistico di Destinazione;
- c) il Piano Annuale di Indirizzo delle Attività deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della Gestione di cui al successivo art. 12 ed approvato verificandone la conformità agli indirizzi dalla Consulta dei Sindaci;
- d) individuare le risorse destinate allo svolgimento delle attività su base triennale;
- e) monitorare l'attuazione del piano ed in genere l'esercizio delle attività inerenti alla gestione associata, impartendo le opportune direttive;
- f) approvare la relazione annuale delle attività svolte, nonché ogni altro compito demandatole dalla presente convenzione;
- g) la Consulta dei Sindaci si riunisce in forma ordinaria ogni sei mesi e in forma straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta un singolo comune;
- h) il sindaco può delegare alla partecipazione l'assessore o consigliere competente;
- i) all'interno dei singoli enti aderenti alla presente convenzione è individuato un referente il cui nominativo deve essere comunicato all'ente delegato;
- j) i referenti costituiranno la Giunta operativa che all'interno del piano annuale approvato potrà dare indirizzi operativi;
- k) partecipa alle riunioni il responsabile della gestione di cui al successivo art. 12 ed in funzione di segretario il Segretario del Comune capofila o suo delegato;
- l) alla Consulta dei Sindaci ordinaria partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante della Regione Toscana.

## Art. 6 – Riparto risorse finanziarie e contributo di sbarco.

- 1. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie al regolare ed efficiente andamento della gestione associata.
- 2. Il trasferimento dovuto annualmente al Comune capofila, in qualità di Ente delegato, a *titolo di contributo gravante sulle amministrazioni comunali*, è fissato in € 80.000,00 (ottantamila/00) da ripartire tra gli enti sulla base del criterio di cui al successivo comma 7 o sulla base di diverse percentuali stabilite dalla Consulta dei Sindaci. Il contributo potrà essere finanziato con i proventi del contributo di sbarco. L'importo del trasferimento di cui al primo periodo del presente comma potrà essere rivisto, previa deliberazione unanime della Consulta dei Sindaci a valere sull'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione medesima.
- 3. In caso di rinnovo della convenzione di cui al successivo art. 13 il progetto operativo e il piano economico-finanziario della gestione associata dovranno essere sottoposti all'esame della Consulta dei Sindaci e da questa approvati ogni anno entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
- 4. Le risorse messe a disposizione dai Comuni, o da altri soggetti pubblici o privati saranno iscritte nella parte entrata e nella parte spesa, con vincolo di destinazione, del bilancio del Comune delegato e non potranno essere oggetto di variazione da parte del Comune delegato.

- 5. Le risorse finanziarie della gestione associata, saranno introitate, prevalentemente, attraverso il gettito del **Contributo di sbarco nell'Isola d'Elba** (art. 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011; il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba;) *disciplinato da apposito regolamento che* forma parte integrante e sostanziale della presente.
- 6. Per le attività oggetto della presente convenzione viene riservata la parte rimanente dell'introito del contributo di sbarco, al netto di Euro 3.000.000 che vengono divisi tra i Comuni come indicato nel successivo comma.
- 7. Relativamente alla cifra di Euro 3.000.000 del contributo di sbarco da destinare ai singoli Comuni, la suddivisione avviene tenendo conto una serie di elementi quali, la popolazione, i flussi di presenze in ogni comune ma anche altri fattori quali l'estensione territoriale e le infrastrutture quali porti o aeroporti necessarie a ricevere i flussi turistici.
- 8. Sulla base di ciò, e sempre che il contributo di sbarco annualmente riscosso non sia inferiore all'importo di cui al precedente comma 7, si conviene che, per ogni esercizio finanziario, le quote e le relative somme spettanti ad ogni Comune debbano essere definite come segue:
- una base di Euro 50.000 uguale per tutti i Comuni ed il restante diviso in quote uguali è così assegnato:
  - 1 quota comune di Marciana;
  - 1 quota comune di Marciana Marina;
  - 1 quota comune di Porto Azzurro;
  - 1,5 quote comune di Rio;
  - 1,5 quote comune di Capoliveri;
  - 1,5 quote comune di Campo nell'Elba;
  - 3 quote comune di Portoferraio;
- il calcolo per gli importi spettanti ad ogni singolo comune è il seguente:

Comune di Marciana	€ 302.380,95;
Comune di Marciana Marina	€ 302.380,95;
Comune di Porto Azzurro	€ 302.380,95;
Comune di Rio	€ 428.571,43;
Comune di Capoliveri	€ 428.571,43;
Comune di Campo nell'Elba	€ 428.571,43;
Comune di Portoferraio	€ 807.142,86;

Resta fermo il fatto che il singolo Comune dovrà impiegare gli importi così risultanti per gli scopi indicati dalla legge istitutiva del contributo di sbarco.

- 9. Le quote e gli importi di cui al precedente comma 8 potranno essere riviste, previa deliberazione unanime della Consulta dei Sindaci a valere sull'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione medesima.
- 10. L'assegnazione delle risorse per le singole attività disciplinate dalla presente convenzione viene approvata dalla consulta dei sindaci a maggioranza.

## Art. 7 - Strutture e beni.

1. La sede amministrativa della Gestione Associata / Ufficio di Ambito è individuata presso il Comune Capofila.

2. È onere del Comune Capofila dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività. Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi del precedente art.6.

## Art. 8 - Proprietà dei beni.

1. I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

## Art. 9 - Regolamento di organizzazione.

1. L'organizzazione Gestione Associata / Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune Capofila.

## Art. 10 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni.

1. Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati dal Comune Capofila.

#### Art. 11 - Personale.

1. Il Comune capofila provvede alle attività avvalendosi del personale proprio ed eventualmente del personale assegnato da altri comuni nelle forme previste dall'art. 6, comma 5, della L.R.T. n 86/2016. Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio della gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui al successivo art. 12, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.

## Art. 12 - Responsabile della gestione.

- 1. Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune Capofila tra i dipendenti con qualifica di dirigente/responsabile del servizio.
- 2. Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Consulta dei Sindaci.
- 3. Il responsabile della gestione coordina la predisposizione del Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.
- 4. Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti alla gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

#### Art. 13 – Durata e recesso.

- 1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
- 2. In caso di scadenza confermata senza rinnovo la Consulta dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.
- 3. Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.

4. Ogni Ente aderente alla presente convenzione, attraverso proprio atto consiliare da comunicare a tutti gli altri Comuni aderenti, può recedere dalla presente convenzione entro il 31 luglio di ogni anno. In tal caso, il recesso sarà efficace alla data del 31 dicembre del medesimo anno.

#### Art. 14 - Modifica della convenzione.

- 1. La presente convenzione può essere modificata, previo accordo dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.
- 2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, la presente convenzione può essere altresì modificata al fine di sostituire la gestione associata del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011, con la gestione associata dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, commi 1 ,2 e 3, del predetto d. lgs. n. 23/2011. In tal caso, la modifica così introdotta destina il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 3. In caso di sostituzione della tipologia di gestione associata di cui al precedente comma 2, previo accordo dei Comuni aderenti, si provvederà ad approvare il anche il relativo regolamento.

## Art. 15 - Adesione di altri Comuni.

1. L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.

#### Art. 16 – Pubblicità.

1. Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

## Art. 17 - Controversie relative all'applicazione della convenzione.

1. Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Consulta dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

## Art. 18 - Disposizione di rinvio.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del d. lgs. n. 267/2000 e del Codice civile.

## Art. 19 - Esenzione da bollo. Registrazione.

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n. 16 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI PORTOFERRAIO

... PER

PER IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

• • •

PER IL COMUNE DI CAPOLIVERI

. . .

PER IL COMUNE DI PORTO AZZURRO

. . .

PER IL COMUNE DI MARCIANA

. . .


PER IL COMUNE DI MARCIANA MARINA

...

PER IL COMUNE DI RIO

• • •

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e del d. lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.



## Provincia di Livorno

Allegato alla delibera di C.C. n. ... del ........

# Regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba

## **Sommario**

Art. 1 – Istituzione Contributo di sbarco nell'ambito della gestione associata	2
Art. 2 – Soggetti del contributo	2
Art. 3 – Istituzione del contributo	2
Art. 4 – Finalità del contributo	2
Art. 5 – Esenzioni	3
Art. 6 – Soggetti obbligati alla riscossione	3
Art. 7 – Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni elbani	4
Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento	5
Art. 9 – Sanzioni	5
Art. 10 – Riscossione coattiva	5
Art. 11 – Conguaglio	5
Art. 12 – Controversie	5
Art. 13 – Abrogazioni ed entrata in vigore	6

## Art. 1 – Istituzione Contributo di sbarco nell'ambito della gestione associata

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e promozione attività informazione turistica di turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio, e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Art. 2 – Soggetti del contributo

1. Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del d. lgs. n. 23/2011. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al successivo articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando i vettori aeronavali.

## Art. 3 – Istituzione del contributo

1. Il contributo di sbarco è istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, in virtù di quanto previsto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di riscossione del contributo mediante l'approvazione da parte dei Comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo di cui al precedente articolo 1, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto. Ogni variazione, previa l'approvazione da parte di tutti i Comuni, è comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri.

## Art. 4 – Finalità del contributo

1. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nell'Isola d'Elba.

## Art. 5 – Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento) e gli studenti pendolari (muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'Ente locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi alle biglietterie dei vettori aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.
- 2. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti con bisogni speciali i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - 1) sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; certificate dall'Azienda sanitaria locale;
  - 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
  - 3) persona con esigenze visive o uditive particolari oppure con un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
  - 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.
- 3. Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 da presentarsi alle biglietterie dei vettori aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

## Art. 6 – Soggetti obbligati alla riscossione

1. I vettori aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di Ente capofila della gestione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica, attività di promozione turistica, programmazione comprensoriale per interventi strutturali tra i Comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro e Rio, gli importi incassati secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3-bis, del d. lgs. n. 23/2011 e dal presente Regolamento.

## Art. 7 – Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i Comuni elbani

- 1. I vettori aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto e/o del titolo di viaggio comunque denominato, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, entro il 30 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro l'ultimo giorno del mese successivo devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri, mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.
- 2. L'importo, a titolo di spese di gestione, che il Comune di Capoliveri trattiene annualmente sul gettito complessivo del contributo di sbarco è stabilito dalla Convenzione di cui al precedente articolo 1.
- 3. Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione di cui al precedente comma, è utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge ed espresse all'articolo 4 del presente regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell'Isola d'Elba, è decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne dà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila, ovvero da altro funzionario delegato dal Sindaco dello stesso, che sottoscritto dai Sindaci o loro delegati costituisce atto avente valore giuridico.
- 4. Entro il 20 di novembre il Comune di Capoliveri trasmette agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 30 settembre e la stima del gettito previsto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo il Comune di Capoliveri provvede a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l'importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra i sette comuni con i seguenti criteri:
- a) 30% in funzione della popolazione residente;
- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31 dicembre dell'anno di riferimento, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.
- 5. Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvedono a regolare contabilmente il rapporto con l'Ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

## Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati avvalendosi anche della Polizia locale. L'attività di controllo è esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

## Art. 9 - Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 3-bis, del d. lgs. n. 23/2011. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza <u>si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.</u> Per le altre sanzioni non previste si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge n. 296/2006.

## Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune di Capoliveri, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono riscosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

## Art. 11 – Conguaglio

1. Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dai vettori aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso è richiesto dai vettori aeronavali al Funzionario Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizza entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i vettori aeronavali procedono alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

## Art. 12 – Controversie

1. Le controversie concernenti il contributo di sbarco sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## Art. 13 – Abrogazioni ed entrata in vigore

- 1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba.
- 2. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo pretorio della relativa deliberazione consiliare di approvazione da parte dell'ultimo Comune aderente alla gestione associata di cui al precedente articolo 1.

Comune di Campo nell' Elba Registro di Protocollo Generale N. 0017165 del 13/12/2024 Class: 04-06





## COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Provincia di Livorno

Verbale n. 18 del 12/12/24

#### L'ORGANO DI REVISIONE

(Nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.04.24)

Oggetto: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO"

#### Visti

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui «L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 3) modalita' di gestione dei servizi e proposte di costituzione odi partecipazione ad organismi esterni»;
- l'art. 82 dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43
   del 16 luglio 2005 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 8 aprile

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLLARA MICHELE ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Registro di Protocollo Generale: 2024 / 17165 del 13/12/2024

2008 che prevede: "1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipulare

-con altri Enti locali o loro Enti strumentali al fine di svolgere in modo coordinato

funzioni e servizi determinati. 2. Le convenzioni devono stabilire le finalità, la durata, le

forme di consultazione fra i vari enti contraenti, i relativi rapporti finanziari ed i

reciproci obblighi e garanzie."

l'art. 30, del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina le "Convenzioni che prevede:

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali

possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti

contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di

un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere

forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-

tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di

uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,

ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno

di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.";

l'art. 33, del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina le norme da emanare da parte delle

regioni per l'"esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni":

l'art. 15 comma 1, la L.R.T. n. 86/2016 prevede che "Per garantire il raccordo e il

coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta

turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico

omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione"

**Esaminate** 

la proposta di deliberazione di Consiglio con la quale si intende procedere

all'approvazione dello schema di convenzione con annesso regolamento;

Lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione

del contributo di sbarco, accoglienza e informazione turistica attività di promozione

turistica, programmazione turistica, programmazione comprensoriale per intervento

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da POLLARA MICHELE

strutturali tra i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana,

Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio;

lo schema di regolamento sul contributo di sbarco nell'ambito della relativa gestione

associata tra i Comuni dell'Isola d'Elba;

**Dato atto** 

che nella bozza di convenzione sono puntualmente disciplinati, fra l'altro: all'art. 3 le

finalità; all'art. 5 le regole di consultazione fra i vari enti contraenti; all'art. 6 rapporti

finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; all'art. 13 la durata;

esprime

parere favorevole all'approvazione della "NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO

ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO,

ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA,

PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI

DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA,

PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO."

IL REVISORE DEI CONTI

Michele POLLARA

Firmato digitalmente da:

POLLARA MICHELE

Data: 12/12/2024 17:02:48





## Proposta N. 2024 / 2198 AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/12/2024

IL DIRIGENTE SERVIDEI STEFANO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Proposta N. 2024 / 2198 AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: NUOVA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTRIBUTO DI SBARCO, ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA, ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA, PROGRAMMAZIONE COMPRENSORIALE PER INTERVENTI STRUTTURALI TRA I COMUNI DI PORTOFERRAIO, CAMPO NELL'ELBA, CAPOLIVERI, MARCIANA, MARCIANA MARINA, PORTO AZZURRO E RIO - APPROVAZIONE RELATIVO SCHEMA E ANNESSO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/12/2024

IL DIRIGENTE SERVIDEI STEFANO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 49 del 18/12/2024

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 22/01/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 22/01/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE ROSSI ANTONELLA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)